FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

Approvato dall'assemblea dei Comandanti il 04 maggio 2018
(modifiche evidenziate)

Art. 1

Denominazione, sede e stemma

1. La Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento (denominata nel presente statuto brevemente: «Federazione provinciale»), che subentra, ai sensi dell'art.19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, alla Unione provinciale di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ed ulteriormente regolamentata dalla L.P. n.9 del 1 luglio 2011, ha la propria sede a Trento.
2. Lo stemma della Federazione provinciale è raffigurato dall'aquila della Provincia Autonoma di Trento completato ai lati con due asce incrociate.

Art. 2
Scopi e funzioni

1. La Federazione provinciale rappresenta tutti i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e le Unioni Distrettuali del Trentino verso gli enti ed istituzioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. La Federazione provinciale fa parte delle strutture operative della Protezione Civile provinciale.
3. La Federazione provinciale provvede ad organizzare ed a coordinare i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali secondo lo spirito e le norme delle leggi vigenti.
4. In particolare la Federazione ha i seguenti compiti:
   a) promuove i provvedimenti atti a consolidare la solidarietà ed a mantenere lo spirito di Corpo fra i Vigili del Fuoco, curandone le tradizioni;
   b) presenta proposte circa la distribuzione dei mezzi destinati al servizio;
   c) provvede al riconoscimento di meriti particolari conseguiti da persone ed enti per il Servizio Antincendi Volontario;
   d) provvede al sostegno ed alla promozione delle attività sportive in funzione del perfezionamento delle tecniche d'intervento;
   e) adotta i provvedimenti per l'addestramento e l'attività dei vigili;
   f) svolge attività informativa per i Corpi Volontari tramite proprie pubblicazioni;
   g) cura ed organizza la partecipazione propria e degli associati a manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
   h) propone alla Giunta provinciale le modifiche agli statuti ed ai regolamenti di attuazione della Federazione provinciale, delle Unioni e dei Corpi Volontari;

38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228

i) propone alla Giunta provinciale le modifiche alla ripartizione ed estensione delle Unioni Distrettuali e di altre entità organizzative territoriali inerenti il servizio;

~~l) assiste i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali con direttive e istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecniche, amministrative, contabili, legali e fiscali;~~

l) assiste i Corpi volontari e le Unioni distrettuali con direttive ed istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecniche amministrative, contabili, legali e fiscali. Svolge la funzione di centrale acquisti per conto e su delega dei Corpi VV.F. volontari, tramite l'effettuazione della scelta del contraente per l'approvvigionamento di servizi o forniture.

m) provvede all'effettuazione delle prove attitudinali curandone anche tutta la parte amministrativa, in conformità a quanto previsto, dall'articolo 4 dello Statuto dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino;

n) provvede tramite le Unioni Distrettuali alla rilevazione e alla gestione dei dati del personale, delle attrezzature e dotazioni di servizio appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, nonché di altri dati e informazioni sull'attività dei Corpi;

o) coordina, per quanto di competenza, le operazioni di solidarietà nazionali e internazionali nel rispetto degli indirizzi emanati dalle autorità competenti.

5. La Federazione collabora con il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile nei seguenti ambiti:

a) effettua studi, rilevazioni statistiche e proposte di provvedimenti necessari in ordine a questioni tecniche ed organizzative di carattere generale inerente i servizi antincendi e di protezione civile;

b) verifica l'efficienza e lo stato di conservazione dei mezzi, dei macchinari, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai corpi volontari e dalle unioni distrettuali, e la loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori, emanando anche opportune direttive ed istruzioni per l'approvvigionamento, il corretto impiego, la manutenzione e la sostituzione;

c) segnala ai comuni o alle comunità di riferimento e alla Cassa provinciale antincendi l'eventuale necessità di sostenere spese per nuovi acquisti dei predetti beni o l'adeguamento funzionale di quelli in dotazione;

d) emana le direttive agli Ispettori ed ai Comandanti in ordine alle questioni tecniche ed organizzative inerenti i servizi antincendi e di pronto intervento in caso di pubblica calamità;

e) promuove ed organizza le manifestazioni dimostrative, sportive e sperimentali a carattere provinciale inerenti il servizio;

f) promuove il corretto impiego degli apparati di radio-telecomunicazione in dotazione ai Corpi volontari;

6. Tramite l'istituzione del Centro Formativo ed Addestrativo dei Vigili del fuoco volontari, costituito ai sensi della norma vigente, la Federazione svolge le seguenti attività:

a) formare e addestrare i vigili del fuoco volontari, sulle tematiche attinenti la materia dei servizi antincendi e di protezione civile

b) attuare iniziative di studio e di ricerca nonché, su incarico della Provincia o dei comuni, campagne

d'informazione e di sensibilizzazione della popolazione, in particolare per l'orientamento dei giovani alle attività del volontariato nei servizi antincendi e protezione civile.

c) curare la partecipazione delle squadre provinciali a competizioni nazionali ed internazionali.

d) effettuare in ambito formativo le proprie prestazioni anche in favore di soggetti pubblici o privati diversi dalle strutture operative dei vigili del fuoco volontari, oppure realizzare le proprie iniziative in collaborazione con gli stessi soggetti. Per svolgere i propri compiti, la Federazione può affidare incarichi professionali o di docenza a soggetti esterni e stipulare contratti per l'acquisizione di prestazioni, di servizi e di forniture da terzi.

7. La Federazione provinciale è il diretto referente della Provincia per le attività connesse con il soccorso pubblico rese dai vigili del fuoco volontari e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) l'organizzazione dei servizi svolti dai Vigili del fuoco volontari secondo modalità idonee a garantire in ogni parte del territorio provinciale l'efficienza e la tempestività dell'intervento, nonché il coordinamento con le altre strutture operative della Protezione Civile, anche mediante processi di omogeneizzazione e integrazione delle procedure operative tra tutte le unioni o tra tutti i Corpi volontari;

b) l'adozione delle misure idonee ad assicurare il rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Provincia nei confronti dei Corpi volontari e delle Unioni;

c) la collaborazione con la Provincia per la verifica dell'organizzazione e del buon andamento dei Corpi volontari e delle Unioni, nonché la segnalazione di eventuali criticità alla stessa;

d) la collaborazione con il commissario per l'emergenza per pianificare e organizzare la partecipazione dei Vigili del fuoco volontari alle attività e agli interventi di protezione civile.

Art. 3
Componenti

La Federazione provinciale è composta da:

a) le Unioni dei Distretti di: Alto Garda e Ledro, Valsugana e Tesino, Cles, Fassa, Fiemme, Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine, Primiero, Trento, Valle di Sole, Vallagarina;
b) i membri onorari provinciali;
c) i membri sostenitori provinciali.

Art. 4

Le Unioni distrettuali

1. Le Unioni Distrettuali sono costituite dai Corpi Vigili del Fuoco Volontari, regolarmente istituiti, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e ss.mm. e integrazioni.
2. Le funzioni e l'organizzazione delle Unioni Distrettuali sono disciplinate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e dalla legge n. 9 del 1 luglio 2011.

Art. 5

Membri onorari

38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228

1. Alle persone che si siano rese meritevoli in modo particolare per il Servizio antincendi, il Consiglio della Federazione può conferire a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, la qualifica di membri onorari.
2. La qualifica di membro onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi della Federazione con delibera del Consiglio della Federazione adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 6

Membri Sostenitori

Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per la Federazione provinciale, il Consiglio della Federazione può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee della Federazione provinciale senza diritto di voto.

Art. 7

Obblighi e diritti dei membri

1. I membri della Federazione provinciale hanno l'obbligo di:
   a) prestare la propria opera o il servizio in modo continuativo;
   b) di tenere al corrente la Federazione su tutte le questioni importanti concernenti il Servizio antincendi;
   c) di adempiere alle istruzioni che la Federazione emana in esecuzione dei propri compiti.
2. I membri della Federazione provinciale possono servirsi, su autorizzazione del Presidente della Federazione provinciale, delle strutture e dei servizi che la Federazione provinciale mantiene al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

Art. 8

Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea provinciale;
b) il Consiglio della Federazione;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Comitato Etico;
h) i gruppi di lavoro.

Art. 9

L'Assemblea provinciale Ordinaria

1. Si svolge due volte all'anno, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre.
2. E' composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dagli Ispettori delle Unioni distrettuali, dai Comandanti dei Corpi VVF comunali (tutte queste figure hanno diritto di voto e i Comandanti e gli Ispettori, in caso di assenza o impedimento, possono delegare per iscritto il/un loro Vice), dai Membri onorari e dai Membri sostenitori (senza diritto di voto). Possono essere invitate a partecipare anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
3. E' convocata dal Consiglio della Federazione, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. Qualora l'ordine del giorno preveda modifiche al presente Statuto, per detti punti essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.
5. I compiti, opportunamente suddivisi fra la prima e la seconda Assemblea, consistono nell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione relativo all'anno precedente, di quello preventivo relativo all'anno seguente, nell'approvazione della relazione del Presidente che confronta ciò che è stato fatto nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare – nello stesso anno – all'atto della presentazione della sua candidatura, nell'approvazione della relazione programmatica relativa all'anno seguente. Inoltre l'Assemblea approva le eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione. Su proposta del Consiglio della Federazione, l'Assemblea nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ogni 2 anni), del Collegio dei Probiviri (ogni 5 anni) e del Comitato Etico (ogni 5 anni). Su proposta del Presidente e con il parere del Consiglio della Federazione, l'Assemblea esamina argomenti rilevanti per l'attività dei VVF Volontari, approva e – su parere del Consiglio – eventualmente modifica il testo del Codice Deontologico ed approva le eventuali modifiche al presente Statuto e a quelli delle Unioni distrettuali.

Art. 10

L'Assemblea provinciale Straordinaria

1. Si può svolgere in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno ¼ dei Comandanti dei Corpi o di almeno ¼ degli Ispettori delle Unioni distrettuali (in questo ultimo caso, la loro richiesta deve essere suffragata dalla maggioranza dei rispettivi Comandanti appartenenti all'Unione).
2. Anche per l'Assemblea Straordinaria vale quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 9.

3. Le questioni e gli argomenti di cui si può occupare l'Assemblea Straordinaria devono risultare importanti per i VVF Volontari e devono rivestire un carattere di urgenza tale da non poter essere trattati nella prima Assemblea provinciale Ordinaria utile.
4. Fra gli argomenti previsti nel comma 3 rientra anche la valutazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, la cui eventuale approvazione è propedeutica all'indizione di un'apposita Assemblea Elettiva che sarà chiamata ad esprimersi – con le modalità e le maggioranze descritte nel successivo articolo 14, comma 4 - sulla eventuale decadenza del Presidente.

Art. 11

L'Assemblea provinciale Elettiva

1. Di regola si svolge ogni 3 anni, in coincidenza con la scadenza del mandato del Presidente.
2. E' composta dagli Ispettori delle Unioni distrettuali, dai Comandanti dei Corpi VVF comunali (tutte queste figure hanno diritto di voto e i Comandanti e gli Ispettori, in caso di assenza o impedimento, possono delegare per iscritto il/un loro Vice), dal Presidente e dai 2 Vicepresidenti uscenti (senza diritto di voto), dai Membri onorari e dai Membri sostenitori (senza diritto di voto). Possono essere invitate a partecipare anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
3. E' convocata dal Consiglio della Federazione, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Viene eletto Presidente il candidato che riceve, al primo turno, i voti di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. Se ciò non avvenisse, si procede con il secondo turno nel quale verrà eletto Presidente il candidato che riceverà i voti di almeno il 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto. In presenza di due o più candidati, nel secondo turno si confronteranno i due candidati che, nel primo, avranno ricevuto il maggior numero di voti.
5. Dell'elezione devono essere ufficialmente informati il Presidente e l'Assessore alla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, i quali ne prendono formalmente atto, anche con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 60 della legge provinciale n. 9/2011.
6. Nel caso di non elezione del Presidente, il Consiglio della Federazione indirà una nuova Assemblea provinciale Elettiva che avrà luogo trascorsi 4 mesi dalla data di convocazione della prima Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio della Federazione

1. E' composto dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e dagli Ispettori delle Unioni distrettuali. L'Ispettore, in caso di impedimento o assenza, può delegare per iscritto il/un Viceispettore della propria Unione distrettuale, che ha diritto di voto.

2. E' convocato dal Presidente, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, almeno una volta ogni 3 mesi, ma può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso, o su richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Trento o dell'Assessore alla Protezione civile. La convocazione deve essere in forma scritta, da recapitare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta. E' validamente costituito in presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti – fra cui il Presidente o un Vicepresidente – e le decisioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.
3. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
4. Al Consiglio della Federazione spettano i seguenti compiti, che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
    - convoca le Assemblee provinciali Ordinarie, Straordinarie, Elettive;
    - convoca le Assemblee delle Unioni distrettuali per la designazione dei rispettivi Ispettori;
    - esprime un parere sul bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e sulla relazione del Presidente che confronta il programma effettuato nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare all'atto della presentazione della sua candidatura, prima che i due documenti siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria di primavera;
    - esprime un parere su eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione;
    - esprime un parere sul bilancio preventivo e sulla relazione programmatica relativi all'anno seguente, prima che i due documenti siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria dell'autunno;
    - esprime un parere sulle variazioni "tecniche" del bilancio preventivo annuale, prima della loro approvazione da parte del Comitato di Presidenza;
    - esprime un parere sugli argomenti per i quali è stata richiesta l'indizione di un'Assemblea provinciale Straordinaria;
    - esprime un parere sui criteri e le modalità per la predisposizione del piano pluriennale di contributi ai Corpi, alle Unioni distrettuali e alla Federazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26/1988;
    - attribuisce le qualifiche di Membro onorario e di Membro sostenitore e conferisce i riconoscimenti di anzianità e di fine servizio attivo;
    - nomina i due Ispettori che affiancheranno il Presidente nel Consiglio di Amministrazione di Cassa provinciale Antincendi;
    - decide in ordine ad assunzioni di nuovo personale per la Federazione, solo su proposta del Comitato di Presidenza;
    - decide in ordine ad acquisizioni o alienazioni di beni immobili per la Federazione;
    - esprime un parere – eventualmente proposto come sintesi di quanto discusso nelle Assemblee distrettuali – in ordine a tematiche di tipo tecnico/organizzativo di particolare importanza per la Federazione, le Unioni distrettuali ed i Corpi, ogni qualvolta il Presidente o gli Ispettori ritengano utile acquisirlo;
    - decide la partecipazione a convegni e manifestazioni di carattere provinciale ed extra provinciale e l'adesione ad organismi provinciali, regionali, nazionali e internazionali;

38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228

- esprime un parere in ordine a polizze assicurative per la copertura dei rischi dei VVF Volontari;
- approva i regolamenti di funzionamento della struttura della Federazione nonché la disciplina amministrativo-contabile per la gestione economico-finanziaria della Federazione e delle Unioni distrettuali;
- propone all'Assemblea provinciale Ordinaria – per la eventuale nomina – i nominativi dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Etico;
- Stabilisce l'entità dell'indennità di carica per il Presidente, che risulti congrua e adeguata all'impegno;
- Propone all'Assemblea provinciale Ordinaria eventuali modifiche del Codice Deontologico.

Art. 13

Il Comitato di Presidenza

1. E' composto dal Presidente e da due Vicepresidenti.
2. E' convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile. L'avviso di convocazione può essere scritto o verbale e, salvo casi di forza maggiore, deve essere effettuato almeno 3 giorni prima della riunione.
3. E' validamente costituito con la presenza di almeno 2 componenti su 3, di cui almeno il Presidente e le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti del Comitato hanno diritto al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.
4. Al Comitato di Presidenza spettano i seguenti compiti, che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
    - predispone il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e la relazione del Presidente che confronta il programma effettuato nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare all'atto della presentazione della sua candidatura, prima che i due documenti vengano sottoposti al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria di primavera;
    - predispone le eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione prima che le stesse vengano sottoposte al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria;
    - predispone il bilancio preventivo e la relazione programmatica relativi all'anno seguente, prima che i due documenti vengano sottoposti al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria dell'autunno;
    - predispone e - dopo aver ricevuto il parere del Consiglio della Federazione – approva le variazioni "tecniche" al bilancio preventivo annuale;
    - nomina appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di argomenti importanti previsti nel programma del Presidente o ritenuti tali per i VVF Volontari. I coordinatori e i componenti dei gruppi di lavoro dovranno essere VVF Volontari esperti negli argomenti per i quali sono stati nominati e dovrà essere garantita adeguata informazione ai Corpi e

alle Unioni distrettuali sull'intenzione di creare detti gruppi. Il Comitato di Presidenza può disporre la partecipazione dei gruppi di lavoro alle riunioni del Consiglio della Federazione, allo scopo di relazionare circa l'attività svolta;

- elabora e approva il calendario delle manifestazioni e approva le iniziative pubblicistiche editoriali;
- elabora e approva il bilancio di gestione annuale della Federazione;
- attribuisce gli obiettivi al Dirigente della struttura della Federazione e ne valuta il grado di conseguimento;
- dispone circa le spese di rappresentanza della Federazione;
- propone al Consiglio della Federazione eventuali assunzioni di nuovo personale per la struttura della Federazione;
- attua le decisioni delle Assemblee provinciali e del Consiglio della Federazione e adotta gli atti e le azioni necessarie per realizzare il programma del Presidente e per il buon funzionamento dei Corpi, delle Unioni distrettuali e della Federazione.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea provinciale Elettiva fra i VVF Volontari in servizio attivo che presentano la loro candidatura e viene eletto con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 11 del presente Statuto. Dura in carica tre anni e può ricoprire la carica al massimo per tre mandati purché, all'atto della presentazione della candidatura per i mandati successivi al primo, mantenga i requisiti previsti per il candidato-Presidente di cui al comma successivo. Per la durata del suo mandato è incompatibile con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni distrettuali.
2. Il candidato-Presidente deve essere un VVF Volontario in servizio attivo e non deve avere ancor compiuto i 57 anni all'atto della presentazione della sua candidatura. Deve aver ricoperto l'incarico di Comandante di Corpo o di Ispettore di Unione distrettuale per almeno un mandato completo. La candidatura deve essere presentata in Federazione almeno 60 giorni prima della data stabilita dal Consiglio della Federazione per lo svolgimento dell'Assemblea provinciale Elettiva, deve essere corredata di un breve curriculum personale e di un preciso programma che il candidato-Presidente si impegna ad attuare nel corso del suo mandato. All'atto della presentazione della sua candidatura, il candidato-Presidente indicherà i nominativi dei due Vicepresidenti che lo affiancheranno nel Comitato di Presidenza, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum personale.
3. Il Presidente attua il programma che si era impegnato a realizzare al momento della presentazione della sua candidatura ed il suo operato è sottoposto al solo giudizio dell'Assemblea provinciale che lo ha eletto.
4. Il Presidente è considerato decaduto dal suo incarico qualora, in presenza di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea provinciale Straordinaria, egli venga dichiarato decaduto da parte del 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto nel corso di un'apposita Assemblea provinciale Elettiva appositamente indetta.

5. Al Presidente spetta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio della Federazione che risulti congrua e adeguata all'impegno, oltre al rimborso delle spese vive, il tutto a carico del bilancio della Federazione.
6. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e a lui spettano i seguenti compiti che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
    - presiede il Consiglio della Federazione e il Comitato di Presidenza;
    - propone alle Assemblee provinciali Ordinarie, Straordinarie e Elettive i nominativi delle persone che le presiederanno;
    - sottopone all'Assemblea provinciale Ordinaria eventuali proposte, corredate del parere del Consiglio della Federazione, relative a tematiche di tipo tecnico/organizzativo di particolare importanza per la Federazione, le Unioni distrettuali ed i Corpi;
    - in collaborazione con l'Ispettore di riferimento, svolge riunioni periodiche in tutte le Unioni distrettuali;
    - consegna le onorificenze ed i riconoscimenti ai VVF Volontari o alle persone meritevoli;
    - può delegare ai due Vicepresidenti alcuni compiti propri;
    - può delegare al Dirigente della struttura della Federazione alcune proprie attribuzioni relative alla gestione amministrativo-contabile della Federazione stessa.

Art. 15

I Vicepresidenti

1. Sono in numero di due e sono scelti dal candidato-Presidente all'atto della presentazione della sua candidatura. Devono possedere gli stessi requisiti del candidato-Presidente come elencati nel comma 2 dell'articolo 14.
2. In caso di elezione e per la durata del loro mandato sono incompatibili con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni distrettuali.
3. Durano in carica tre anni e possono essere proposti come Vicepresidenti (uno solo o entrambi) nelle eventuali successive candidature del Presidente per un massimo di tre mandati.
4. Sono nominati dall'Assemblea provinciale Elettiva non con votazioni separate, bensì unitamente alla nomina del Presidente.
5. Fanno parte sia del Consiglio della Federazione, sia del Comitato di Presidenza.
6. Il Presidente può delegare loro alcuni suoi compiti e, comunque, sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
7. Hanno diritto al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.
8. In caso di dimissioni, malattia grave o morte del Presidente, il Vicepresidente con maggiore anzianità di servizio ne assume le funzioni – con riferimento alla sola attività ordinaria della Federazione – per un periodo di quattro mesi al trascorrere dei quali dovrà svolgersi l'Assemblea provinciale Elettiva per la nomina di un nuovo Presidente.
9. In caso di dimissioni di uno o di entrambi i Vicepresidenti o nel caso in cui uno o entrambi non godano più della fiducia del Presidente, il Presidente stesso nomina uno o entrambi nuovi Vicepresidenti, che devono possedere gli stessi requisiti di cui al comma 1.

38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228

10. Nel caso in cui il Presidente venga dichiarato decaduto come previsto dal comma 4 dell'articolo 14, la stessa Assemblea provinciale Elettiva che ne stabilisce la decadenza indicherà chi dei due Vicepresidenti assumerà le funzioni di Presidente – limitatamente alla sola attività ordinaria - – per un periodo di quattro mesi al trascorrere dei quali dovrà svolgersi l'Assemblea provinciale Elettiva per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei conti

1. La gestione finanziaria della Federazione provinciale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario della Provincia Autonoma di Trento, designato dalla Cassa provinciale antincendi, con funzioni di Presidente del Collegio e da due appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari associati, particolarmente esperti in materia contabile ed amministrativa.
2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea provinciale Ordinaria e dura in carica 2 anni.
3. I Revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Presidenza.
4. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione al Comitato di Presidenza.
5. Ai membri del Collegio che, per l'espletamento delle loro funzioni, debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché una indennità di carica nella misura stabilita dal Comitato di Presidenza nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti controllati dalla Provincia.

Art.17

Collegio dei Probiviri

1. Tutte le controversie di ordine morale, amministrativo e disciplinare che dovessero sorgere fra gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e gli organismi dirigenziali dei Corpi o delle Unioni distrettuali sono oggetto di esame e di giudizio, qualora segnalato mediante ricorso scritto, da parte del Collegio dei probiviri.

2. Il Collegio dei probiviri, nominato dall'Assemblea provinciale Ordinaria, dura in carica 5 anni ed è composto da:

   a) un magistrato o un avvocato con funzioni di Presidente;

   b) due appartenenti ai soci onorari, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;

   c) due membri appartenenti Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari nominati ciascuno dalle due parti in causa di volta in volta.

3. Il Consiglio della Federazione, su proposta del Collegio medesimo, approva un regolamento che ne disciplini le procedure di attivazione e quelle di espressione del giudizio.

Art. 18

Comitato Etico

1. Le segnalazioni di presunta inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Deontologico dei VVF Volontari *di grado funzionale pari o superiore a quello di Comandante (*)* sono raccolte, esaminate e valutate da un Comitato Etico.
2. Il Comitato Etico, nominato dall'Assemblea provinciale, dura in carica 5 anni ed è composto da:
   - una persona con preparazione giuridica con funzioni di Presidente;
   - un ex-Ispettore di Unione distrettuale che abbia ricoperto la carica per almeno un mandato;
   - un ex-Comandante di Corpo che abbia ricoperto la carica per almeno un mandato.
3. Nel caso in cui la verifica delle segnalazioni di cui al comma 1 si concluda con il riconoscimento di un'effettiva inosservanza del Codice Deontologico, il Comitato Etico segnala il fatto agli organi preposti alla designazione e alla nomina della persona valutata se questa ricopre ruoli apicali o al suo Comandante se trattasi di un VVF senza ruoli apicali.
4. Il Comitato Etico cura la tenuta e l'aggiornamento di un archivio delle violazioni al Codice Deontologico.

(*) la parte in corsivo è una modifica apportata dalla Giunta provinciale successivamente all'approvazione dell'Assemblea, su richiesta del Gruppo di Lavoro che ha stilato le modifiche allo statuto.

Art. 19

Gruppi di lavoro

1. Per l'approfondimento di argomenti importanti previsti nel programma del Presidente o ritenuti tali per i VVF Volontari il Comitato di Presidenza nomina appositi gruppi di lavoro e i relativi coordinatori.
2. I componenti dei gruppi di lavoro ed i coordinatori dovranno essere VVF Volontari esperti negli argomenti per i quali sono stati nominati e dovrà essere garantita adeguata informazione ai Corpi e alle Unioni distrettuali sull'intenzione di creare detti gruppi.
3. I gruppi di lavoro – direttamente o per il tramite dei loro coordinatori - riferiranno i loro studi e le loro proposte al Comitato di Presidenza, che può utilizzare i relativi risultati senza modificarli o introducendo le modifiche che ritiene opportune.
4. Il Comitato di Presidenza può disporre la partecipazione dei gruppi di lavoro alle riunioni del Consiglio della Federazione, allo scopo di relazionare circa l'attività svolta.
5. I gruppi di lavoro decadono quando hanno ultimato la loro attività o al termine del mandato del Presidente.

Art. 20

Personale

1. Il fabbisogno di personale della Federazione provinciale e delle Unioni distrettuali è stabilito dal Consiglio della Federazione solo su proposta del Comitato di Presidenza.

2. Sono fatti salvi i diritti maturati dal personale in attività alla data di approvazione del presente statuto che vede confermato il trattamento giuridico-economico in godimento.

Art. 21

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Federazione è costituita da :

a) la Direzione;

b) la Segreteria amministrativa

c) il Centro formativo e addestrativo

2. Spettano alla Direzione le funzioni delegate dal Presidente con proprio atto organizzativo e la gestione del personale della Federazione.

3. Spettano alla Segreteria amministrativa, che dipende dalla Direzione, le funzioni di supporto alla Direzione stessa per quanto riguarda agli aspetti giuridico-amministrativi e contabili.

4. E' compito della struttura verificare la regolarità formale dei bilanci preventivo e consuntivo delle Unioni distrettuali.

5. E' facoltà del Dirigente assumere pareri e consulenze necessari al corretto svolgimento delle attività previste dallo statuto e dai regolamenti, nei limiti di spesa previsti nell'apposito capitolo del bilancio di previsione;

6. Il Centro formativo e addestrativo della Federazione , le cui competenze definitive sono previste dalla L.P. n. 9 del 1 luglio 2011 e dalle relative, future, delibere regolamentari della Giunta Provinciale, esplica fino alla approvazione di dette delibere regolamentari, i compiti previsti nell'art. 18bis1 della L.P. 26/1988 riguardo alla formazione dei vigili del fuoco volontari.

Art. 22

Dirigente

1. Alla Direzione è preposto un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per una durata non superiore a quella dell'incarico del Presidente. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato è effettuata mediante una selezione caratterizzata da pubblicità e trasparenza.

2. Il Presidente può disporre nei confronti del Dirigente la delega di firma e/o la delega di funzioni e atti.

3. Al Dirigente spetta un trattamento giuridico- economico fondamentale determinato nel contratto individuale di lavoro nei limiti di quanto previsto dalla Provincia autonoma di Trento per il personale con qualifica corrispondente a tempo indeterminato e determinato

4. In relazione al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Dirigente dal Comitato di Presidenza lo stesso Comitato può attribuire al Dirigente una retribuzione di risultato non superiore alla quota media determinata per il personale con qualifica di dirigente presso la Provincia autonoma di Trento.

Art. 23

Bilancio e gestione finanziaria

1. La Federazione provinciale adotta ogni anno un bilancio annuale in coerenza con la relazione programmatica: entrambi i documenti sono approvati di norma dall'Assemblea provinciale Ordinaria.
2. Il bilancio annuale è accompagnato da una dettagliata relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da attuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
4. Il bilancio annuale di previsione deve essere inviato alla Cassa provinciale antincendi per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è presentato alla Cassa antincendi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea provinciale Ordinaria di norma entro il 30 aprile dell'anno seguente, mentre il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea provinciale Ordinaria di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.
8. La Federazione ha un proprio servizio di cassa affidato ad un Istituto di credito con sportello presente sul territorio.

ART.24

Entrate della Federazione

1. Per lo svolgimento della propria attività la Federazione utilizza:
   a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi e della Provincia Autonoma di Trento;
   b) i contributi versati dai Corpi;
   c) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali, da manifestazioni provinciali o dalla erogazione di corsi di formazione o dalla erogazione di servizi ed altre iniziative inerenti l'ambito di attività della Federazione;
   d) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi della lettera b), sono determinati dall'Assemblea provinciale.

Art.25

Regolamento amministrativo e contabile e del personale

1. Il Dirigente provvede alla effettuazione delle operazioni contabili secondo il regolamento relativo alla disciplina amministrativo-contabile per la gestione economico-finanziaria della Federazione e delle Unioni distrettuali approvato dal Consiglio della Federazione. Tale regolamento indica anche le modalità di rispetto del principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti alle figure dirigenziali.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Comitato di Presidenza aperture di credito a favore del Dirigente da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Comitato.
3. Tutti i mandati di pagamento e le reversali d'incasso sono firmati dal Presidente o, su delega dello stesso, dal Dirigente.
4. La Federazione, al fine di disciplinare il reclutamento e la gestione del proprio personale, adotta un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio della Federazione, nel rispetto delle leggi vigenti e dei diritti acquisiti dallo stesso personale alla data di approvazione del presente statuto.

Art.26

Disposizioni regolamentari

1. Le Assemblee provinciali, il Consiglio della Federazione e il Comitato di Presidenza sono in numero legale secondo le disposizioni di cui al presente statuto.
2. La presentazione delle mozioni da trattare in Assemblea provinciale deve essere accompagnata dalla firma di assenso di almeno 25 Comandanti ovvero di tutti i Comandanti di almeno un distretto, quali membri di diritto dell'Assemblea, da depositare in Federazione almeno cinque giorni prima della seduta. Se la presentazione della mozione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere trattata solamente quando la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in Assemblea è favorevole.
3. Alle elezioni si procede normalmente mediante votazione segreta. Le altre deliberazioni vengono normalmente approvate per alzata di mano. Su richiesta di un terzo dei presenti la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal verbalizzante e da un componente di volta in volta designato.
4. Nelle deliberazioni che hanno come effetto, la modifica del presente statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, quando l'assemblea è regolarmente costituita con almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto.

   Le modifiche allo statuto possono essere messe in approvazione solamente se sono trattate in un punto dell'ordine del giorno appositamente assegnato.

Art. 27

Disposizione transitoria

Fino al momento in cui diventano operativi gli organi previsti nel presente Statuto e, in particolare, quelli di cui agli articoli 12, 13 e 14 continuano ad operare gli organi preesistenti con le relative attribuzioni e competenze.

Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228